

## SCIENZA POLITICA

Dal libro “Scienza politica” di Cotta, Della Porta, Morlino, editore “il Mulino”, riprendiamo la definizione di politica:

- *la POLITICA è l'insieme di attività, svolte da uno o più SOGGETTI individuali o collettivi, caratterizzate da COMANDO, POTERE E CONFLITTO, MA ANCHE DA PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E CONSENSO, inerenti al FUNZIONAMENTO DELLA COLLETTIVITÀ UMANA alla quale compete la responsabilità primaria del CONTROLLO DELLA VIOLENZA e della DISTRIBUZIONE AL SUO INTERNO DI COSTI E BENEFICI, materiali e non.*

Alla definizione gli autori sono giunti rispondendo alle domande fondamentali:

- chi? (quali sono gli attori della politica)
- come? (quali sono le modalità e quali gli strumenti della politica)
- dove? (quali sono i luoghi della politica)
- perché? (quali sono gli obiettivi e le finalità della politica)

**N. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna, il Mulino, 2002**

### **Capitolo I: Stato**

#### 1. PER UNA DEFINIZIONE STORICO - TIPOLOGICA

Stato → forma d'organizzazione del potere

Stato “moderno” → monopolio del politico. Questo monopolio è esercitato attraverso procedure e mezzi razionali:

- 1) il diritto
- 2) un'amministrazione burocratica

**DEFINIZIONE:** *Lo Stato è una particolare forma d'organizzazione coattiva, che tiene unito un gruppo sociale su un determinato territorio, differenziandolo da altri gruppi.*

**ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATO:**

- a) **potere sovrano (o sovranità)**
- b) **popolo** → insieme dei cittadini, cioè coloro che hanno la cittadinanza (la cittadinanza è un insieme di diritti e di doveri riconosciuti solo ai cittadini). Non hanno la cittadinanza dello Stato gli stranieri, (cioè coloro che hanno la cittadinanza di un altro Stato) e gli apolidi, (cioè quelle persone che sono prive di cittadinanza)
- c) il **territorio**, vale a dire l'unità territoriale su cui esercita il proprio dominio, fondamentale in quanto delimita la sfera d'azione del potere statale (il territorio è costituito dalla terraferma, delimitata dai confini, dal sottosuolo, dallo spazio aereo, dal territorio mobile, cioè le navi e gli aerei, dalle acque territoriali, dalle sedi diplomatiche).

Importante è, inoltre, distinguere lo Stato da altre forme di organizzazione del potere:

- **la polis greca** → differenze:
  - a) estensione del territorio
  - b) nella polis greca possibilità di ricorrere a “strumenti di democrazia diretta” (il *demos*, il popolo ateniese, si radunava in piazza → assemblea in cui solo i cittadini liberi di sesso maschile prendevano decisioni per acclamazione).
  - c) nello Stato moderno si ha una struttura del potere impersonale (le decisioni non sono prese da tutte le persone – cittadini, ma dai rappresentanti), verticale (suddivisione dei poteri fra vari organi) e articolata. Anche se rimangono forme di democrazia diretta (referendum)
  
- **la Res Publica Romana**: (509 a. C. – 27 a. C.) → differenze:
  - a) potere → molteplicità di magistrature collegiali
  - b) *Populus* → assemblee popolari o comizi (l'elemento democratico) per l'elezione dei magistrati e la votazione delle leggi (anche se il diritto di voto è limitato a pochi)
  - c) *Senatus* (il principio aristocratico)
  
- **il sistema feudale**: → differenze:
  - a) manca l'unità territoriale dello Stato
  - b) molti centri di potere ordinati gerarchicamente, ciascuno sovrano nell'ambito assegnatogli dal diritto;
  - c) rapporti di potere personali e privati → guerra privata o faida (lotta fra gruppi privati, prevalentemente a scopo di vendetta).
  - d) Stato → monopolio dell'uso legittimo della forza
    - pace al suo interno
    - rapporto impersonale e pubblico con i suoi governati.
  
- **il regime totalitario**: → differenze:
  - a) il partito, con la sua ideologia, pervade ogni momento della vita individuale per poi mobilitare politicamente le masse;
  - b) burocrazia carismatica + polizia segreta diretta a incutere terrore.
  - c) Stato → ordinamento giuridico + burocrazia legale, che garantiscono certezza e quindi libertà agli individui come ai gruppi sociali.

TRE FENOMENI FONDAMENTALI NELLA STORIA DELLO STATO:

- 1) l'affermarsi della moderna sovranità → SEPARAZIONE DEI POTERI
- 2) la dislocazione del potere politico dal re al popolo → DEMOCRATIZZAZIONE
- 3) l'attuale eclissi dello Stato nella perdita della sua autonomia → limitazione della sovranità degli stati → DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

ELEMENTO IN COMUNE NELLA STORIA DELLO STATO → L'ASSOLUTISMO

DEFINIZIONE: *Assolutismo = concentrazione e unificazione della titolarità e dell'effettivo esercizio del potere nei suoi aspetti più squisitamente politici in una sola istanza (lo Stato o, meglio, il re): dunque un potere monocratico.*

FINO ALLA GUERRA DEI SETTE ANNI (1756-1763) → il politico, cioè lo Stato, è la forza trainante dello sviluppo storico. L'ECONOMIA È SUBORDINATA ALLA POLITICA → L'ECONOMIA È LO STRUMENTO PER ACCRESCERE LA RICCHEZZA DELLO STATO E CON ESSA LA SUA POTENZA (vedi la dottrina economica del MERCANTILISMO). I veri centri economici, sino a metà del Settecento, non sono gli Stati ma le città-Stato, con la successiva egemonia di Venezia, Genova, Anversa, Amsterdam e Londra che, in quanto capitale di uno Stato, offre al successo del capitalismo mercantile un mercato nazionale.

DOPO → POLITICA + ECONOMIA → l'economia diventa un fattore sempre più centrale della vita sociale. Lo Stato assicurerà al capitalismo la difesa della PROPRIETÀ PRIVATA, la LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA e la NEUTRALITÀ DEL POTERE (vedi le dottrine economiche della fisiocrazia e poi del LIBERISMO di Adam Smith); per cui nel Settecento assistiamo ad un'accelerazione dello sviluppo economico.

Alla formazione dello Stato si accompagnano TRASFORMAZIONI NEL CAMPO ECONOMICO COME IN QUELLO CULTURALE.

- 1) Nel campo economico la nascita dello Stato territoriale favorisce un intensificarsi degli scambi, il rapido DILATARSI DEL MERCATO dalla città allo spazio nazionale e a quello internazionale.
- 2) In ambito culturale assistiamo alla SECOLARIZZAZIONE della cultura politica che si disancora dai principi teologici della politica, dell'economia e del diritto.

Considerando lo Stato come una FORMAZIONE STORICA - ECONOMICA, possiamo situare il suo inizio nella SECONDA METÀ DEL CINQUECENTO, (nascono gli Stati moderni con le monarchie assolute in Francia, Inghilterra e Spagna), la sua ECLISSI NEL 1929, A SEGUITO DELLA GRANDE CRISI ECONOMICA. Subentrerà allora una nuova forma di Stato, interventista nel sistema economico e più vincolato da legami internazionali dal punto di vista politico.

**Pressioni dell'ambiente internazionale** → dal '500 la storia dell'Europa è una storia di guerre tra gli Stati → Lo Stato doveva mirare soprattutto alla propria sopravvivenza in un mondo instabile. LA LOGICA PER SOPRAVVIVERE ERA QUELLA DI RAFFORZARE IL PROPRIO DOMINIO ALL'INTERNO ED ESPANDERSI ALL'ESTERNO. Ma, come affermava il generale Trivulzio: "Per fare la guerra ci vogliono tre cose: danaro, danaro, danaro" → lo Stato è quindi costretto a diventare sempre più fiscale per estrarre nuove risorse dalla società. Nasce (Inghilterra), il MONOPOLIO PUBBLICO DELLA FISCALITÀ O LA NAZIONALIZZAZIONE DELLE FINANZE.

**Questioni interne** → problema dell'ordine, nel cui ambito assumono particolare rilievo le GUERRE DI RELIGIONE che, di fatto, erano guerre civili. Lo Stato, così, si SECOLARIZZA perché agisce in nome di principi politici, tendendo a neutralizzare la carica politica della religione → dualità di potere spirituale e potere temporale, col rafforzamento del secondo a scapito del primo.

## 2. UNA PAROLA, UN CONCETTO, UN FATTO

### 3. STATO E DIRITTO

L'eredità medievale → SUPREMAZIA DELLA LEGGE → clima culturale del Sei-Settecento: contro la ragion di Stato, filosofi e giuristi si muovono nell'ambito del DIRITTO NATURALE (GIUSNATURALISMO) e del CONTRATTUALISMO.

GIUSNATURALISMO: l'uomo, solo per il fatto di essere "uomo", gode di diritti fondamentali e inviolabili, che sono insiti nella sua natura, (diritto alla vita, diritto di proprietà, diritto alla libertà di pensiero) → DIRITTO NATURALE → il diritto naturale viene prima dello Stato e del suo DIRITTO POSITIVO (il diritto creato e posto dallo Stato). La sovranità dello Stato è limitata dall'intangibilità dei diritti fondamentali dell'uomo.

CONTRATTUALISMO (Hobbes, Locke, Rousseau): lo STATO DI NATURA (cioè la situazione antecedente alla creazione della vita in comune tra gli uomini) è caratterizzata dall'egoismo, da una situazione di guerra continua ("Homo homini lupus" per Hobbes) → lo Stato nasce da un CONTRATTO tra gli individui, che rinunciano ad una parte della propria libertà e dei propri diritti per raggiungere una situazione di sicurezza e felicità. Rimangono agli uomini i DIRITTI FONDAMENTALI e IL POTERE DI PRIVARE DELLA SOVRANITA' GLI ORGANI DELLO STATO

DAL GIUSNATURALISMO ALLA CODIFICAZIONE: il processo di razionalizzazione del diritto riesce a trovare un suo sbocco politico alla fine del Settecento e agli inizi dell'Ottocento: la CODIFICAZIONE del diritto privato e di quello pubblico, con cui inizia l'eclissi sia del giusnaturalismo che del contrattualismo. La codificazione del diritto privato (dal CODICE NAPOLEONICO del 1804. in poi) è un processo che interessa il continente e non l'Inghilterra.

Codificazione voleva dire una razionalizzazione del diritto intesa a ottenere un sistema di norme tra loro coerenti, ancorate a principi generali e basate su concetti razionali → IL RISULTATO DELLA CODIFICAZIONE È IL CODICE, UNA RACCOLTA DI NORME GIURIDICHE CHE RIGUARDANO LO STESSO SETTORE (Codice, civile, Codice del commercio, Codice penale, ecc.). In questo sistema di norme lo scienziato, il giudice, l'amministratore potevano operare solo attraverso la logica; la loro quindi era un'attività tecnica e non politica, cioè NEUTRALE, perché solo conoscitiva e applicativa.

Pure alla fine del Settecento si ha la CODIFICAZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO, prima con la Rivoluzione americana e poi con la Rivoluzione francese → COSTITUZIONALISMO: IL FINE DEL COSTITUZIONALISMO È DI GARANTIRE I DIRITTI PER ELIMINARE OGNI POSSIBILITÀ D'ARBITRIO DA PARTE DEL GOVERNO → tutela del cittadino → IL RISULTATO DEL COSTITUZIONALISMO È LA COSTITUZIONE, UNA LEGGE FONDAMENTALE IN CUI SONO ELENCATI I DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI E SONO DISCIPLINATI GLI ORGANI DELLO STATO. LA COSTITUZIONE LIMITA I POTERI DEGLI ORGANI DELLO STATO E L'AUTORITÀ DEL MONARCA.

→ STATO DI DIRITTO: alla base della convivenza delle persone e nei rapporti tra privati e Stato vi è un sistema di norme giuridiche, che devono essere rispettate da tutti, anche dagli organi dello Stato. Il diritto disciplina la composizione, le funzioni, l'elezione, e l'attività degli organi dello Stato.

Due forme principali del costituzionalismo

1) la divisione dei poteri. I poteri dello Stato sono:

- il potere legislativo, (cioè il potere di creare le norme giuridiche)
- il potere esecutivo, (cioè il potere di eseguire e realizzare le norme giuridiche)
- il potere giudiziario, (cioè il potere di applicare ai casi concreti le norme giuridiche e le sanzioni corrispondenti).

Secondo l'illuminista francese Montesquieu, per combattere appunto quella concentrazione di potere che caratterizza l'assolutismo e per assicurare la neutralità del giudice e dell'amministrazione, è indispensabile che i tre poteri dello Stato siano esercitati da organi separati e indipendenti e quindi rispettivamente: il Parlamento per il potere legislativo, il re e il governo per il potere esecutivo e la Magistratura per il potere giudiziario (PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI).

2) porre con la Costituzione dei LIMITI AL POTERE DELLO STATO per realizzare il "governo delle leggi e non degli uomini"

Novecento → LO STATO DI DIRITTO COMINCIA AD ENTRARE IN CRISI CON IL TENDENZIALE AFFIORARE DELLO STATO SOCIALE O STATO DI GIUSTIZIA. Lo Stato di diritto è uno stato limitato e garantista → solo il diritto può dare alla società stabilità e ordine. Lo Stato sociale, invece, vuole attuare principi etici → Lo Stato sociale si propone di INTERVENIRE ATTIVAMENTE PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI: valorizza non la norma, ma la partecipazione, non il diritto positivo, ma la giustizia.

#### 4. INDIVIDUO, SOCIETÀ CIVILE, STATO

Sino alla fine del Settecento la FAMIGLIA ha rappresentato una parte fondamentale dello Stato.

Fine Settecento → industrializzazione → verso la famiglia nucleare.

Con la Rivoluzione francese e quella americana si giunge all'EMANCIPAZIONE DELL'INDIVIDUO:

→ EMANCIPAZIONE GIURIDICA dell'individuo → autonomo soggetto di diritto

→ EMANCIPAZIONE POLITICA → UGUAGLIANZA, PARTECIPAZIONE, DEMOCRATIZZAZIONE

Era, comunque, lo Stato moderno a contenere in sé i germi dell'INDIVIDUALISMO.

**L'individualismo** fu un prodotto o una conseguenza dell'assolutismo, proprio per la perdita di peso politico delle strutture sociali su cui si reggeva la vita comunitaria: la famiglia e le corporazioni, le città con le loro autonomie e le signorie nobiliari e, con esse, la religione (guerre di religione).

DALLA FAMIGLIA ALL'INDIVIDUALISMO (CON L'ASSOLUTISMO) ALLA SOCIETÀ CIVILE DI HEGEL E ALL'OPINIONE PUBBLICA DI LOCKE → una "legge dell'opinione o reputazione": gli uomini hanno rinunciato, a favore del potere politico, a usare la forza contro un proprio simile, ma hanno conservato intatto il potere di giudicare in sede morale le sue azioni. E' un giudizio morale che può investire anche l'azione del governo: L'OPINIONE PUBBLICA DIVENTA IL FONDAMENTO DI LEGITTIMITÀ DI UN GOVERNO LIBERO → VERSO IL PLURALISMO E LA NASCITA DI "FORMAZIONI SOCIALI" INTERMEDIE TRA STATO E INDIVIDUO (ASSOCIAZIONI, PARTITI, SOCIETÀ, SINDACATI ...).

Anche l'Economia contribuisce al PLURALISMO → Locke: NUOVA STRUTTURA DEL MERCATO → economia di scambio: dall'economia domestica al commercio internazionale

Lo Stato reagiva con diverse POLITICHE MERCANTILISTICHE

- riduzione dei dazi interni per facilitare gli scambi
- rendere attiva la bilancia commerciale
- disincentivare l'entrata di prodotti stranieri
- favorire lo sviluppo economico e le proprie manifatture.

POI AL MERCANTILISMO SUBENTRA IL LIBERISMO (ANCHE SE GLI STATI CONTINUANO AD ADOTTARE POLITICHE PROTEZIONISTICHE PER PROTEGGERE LA PROPRIA ECONOMIA)

LA TOLLERANZA RELIGIOSA + IL MERCATO CONCORRENZIALE + IL PLURALISMO → INDIVIDUO E SOCIETÀ ERANO COSÌ SPINTI A RIAPPROPRIARSI DEL POLITICO → per riappropriarsi del politico c'era un solo strumento: la RAPPRESENTANZA.

## 5. RAPPRESENTANZA: ANTICA E MODERNA

CONTINUITÀ FRA LA RAPPRESENTANZA DEGLI ANTICHI E LA RAPPRESENTANZA DEI MODERNI.

L'assolutismo è ostile alla rappresentanza.

Rivoluzione americana (costituzione del 1788) → prima forma di rappresentanza moderna → rappresentanza eletta, a suffragio (quasi) universale, dai singoli cittadini.

L'antica rappresentanza si basava sui ceti, sugli stati, sugli ordini, privilegiando, dunque, alcuni gruppi della popolazione → CONCEZIONE TRIFUNZIONALE DELLA RAPPRESENTANZA → tre ordini funzionali: i sacerdoti, i guerrieri, i lavoratori; oppure il clero, i nobili, il terzo stato → GOVERNO MISTO → Il miglior governo è quello che vede partecipare al sommo potere l'uno (il re), i pochi (la nobiltà), i molti (il popolo).

Locke e Montesquieu → governo misto → principio della separazione dei poteri.

FORMA DI GOVERNO PARLAMENTARE:

- il re regna e non governa → la monarchia dualista (RE e PARLAMENTO) viene lentamente svuotata;
- PARLAMENTO COMPOSTO DA 2 CAMERE: QUELLA ELETTIVA DIVENTA PREDOMINANTE → BICAMERALISMO IMPERFETTO
- L'ALTRA CAMERA (PRIMA DI NOMINA REGIA) O PERDE POTERI O DIVENTA ELETTIVA
- RAPPORTO DI FIDUCIA TRA PARLAMENTO E GOVERNO
- VERSO IL SUFFRAGIO UNIVERSALE (quello maschile diventa universale nella maggioranza degli stati europei a cavallo della prima guerra mondiale, salvo in Francia, che lo anticipa dopo la rivoluzione del 1848) → IN ITALIA SUFFRAGIO UNIVERSALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE DEL 1946 (votano per la prima volta le donne).

RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (dalla fine del '700 in Inghilterra) → nuovi protagonisti politici: BORGHESIA (nella quale si era dissolta la nobiltà) e il PROLETARIATO, politicamente organizzato nei PARTITI SOCIALISTI.

Locke → RAPPRESENTANZA → REGOLA DELLA MAGGIORANZA

Novecento → TEORIA PLURALISTICA → NON SOLO RAPPRESENTANZA E SUFFRAGIO UNIVERSALE → ANCHE PLURALISMO: GRUPPI DI INTERESSE, PARTITI, SINDACATI, ASSOCIAZIONI ...

## 6. STATO E CULTURA

### 7. LE PARTECIPAZIONI INCROCIATE

Novecento → CRISI DELLO STATO LIBERALE

- 1) IN ECONOMIA STATO LIBERALE = LIBERISMO (lo Stato non interviene nel sistema economico, si limita a fornire i servizi essenziali come difesa, giustizia ecc. → "Stato minimo")  
GRANDE DEPRESSIONE ECONOMICA DEL 1929 → costringe lo Stato a intervenire attivamente nel mercato, con politiche monetarie, con la programmazione, con la gestione diretta o indiretta di imprese industriali → STATO INTERVENTISTA, SISTEMA AD ECONOMIA MISTA, STATO SOCIALE
- 2) IL SUFFRAGIO UNIVERSALE PORTA AL DECLINO DEI PARTITI DI NOTABILI dell'800 → AFFERMAZIONE DEI PARTITI DI MASSA → LARGO CONSENSO, MOBILITAZIONE DELLE MASSE, STRUTTURA BUROCRATICA PERMANENTE  
→ IL VERTICE DEL PARTITO IMPARTISCE DIRETTIVE AI PARLAMENTARI: IL "PRIVATO" (IL PARTITO) ESPROPRIA IL "PUBBLICO" (LA RAPPRESENTANZA IN PARLAMENTO)
- 3) GRANDI IMPRESE ECONOMICHE (le s.p.a., le multinazionali) → POTERE ECONOMICO E POLITICO
- 4) SINDACATI, GRUPPI DI PRESSIONE, PARTITI → NUOVI ATTORI POLITICI
- 5) NUOVE BUROCRAZIE CREATE DALLO STATO ASSISTENZIALE: lo Stato sociale e assistenziale offrono tutta una serie nuova di servizi ai cittadini. Questo provoca una dilatazione della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, e ad un aumento del potere e dell'influenza dei FUNZIONARI che si trovano ai vertici dell'apparato amministrativo statale.

→ FRAMMENTAZIONE DEL POTERE DELLO STATO  
→ RALLENTATO O PARALIZZATO IL MOMENTO DECISIONALE  
→ FINI PARTICOLARI PIU' CHE PUBBLICI  
→ PLURALITA' DI BUROCRAZIE

## 8. LO STATO NEOCORPORATO

Von Gierke → società come un sistema di corporazioni → gruppi di interesse, formazioni sociali → influenzano il processo decisionale

→ CORPORATIVISMO LIBERALE → imprese private (multinazionali), associazioni, gruppi di pressione → CRISI DELLO STATO LIBERALE RAPPRESENTATIVO

PLURALISMO = FENOMENO POLITICO (partiti, burocrazie)  
CORPORATIVISMO = FENOMENO ECONOMICO E SOCIALE

## 9. VERSO LO STATO POST-MODERNO

Metà del Novecento → “crisi” degli Stati europei → necessaria la costruzione di un MERCATO COMUNE → LIMITI ALLA SOVRANITA' DEGLI STATI

Nato → Sul piano militare l'Alleanza atlantica ha portato a una parziale LIMITAZIONE, DA PARTE DELLO STATO, DELLA PROPRIA LIBERTÀ INTERNAZIONALE

La costruzione di una comunità politica europea è ancora a metà strada fra un'alleanza di Stati e una federazione di Stati → essa ha ora soltanto il potere di:

- imporre dazi esterni
- controllare lo smantellamento dei dazi interni
- di amministrare alcune politiche: agricola, monetaria ...

IL LUOGO DELLA DECISIONE SOVRANA SEMBRA SCOMPARSO.

Anche lo Stato nazionale è entrato in crisi → crisi interne e autonomie : Spagna, Regno Unito → LIMITI ALLA SOVRANITÀ INTERNA DEGLI STATI

Inoltre IMMIGRAZIONE → instabilità

LO STATO POST-MODERNO, DUNQUE, PUÒ ESSERE DESCRITTO E SINTETIZZATO COME L'ECLISSI DELLA SOVRANITÀ O MEGLIO DEL POTERE SOVRANO.

## Capitolo II : Sovranità

### 1. DEFINIZIONE

SOVRANITÀ → POTERE SUPERIORE ESERCITATO DA UNO STATO SU UN DETERMINATO POPOLO STANZIATO IN UN TERRITORIO → potere di comando, supremo, esclusivo e non derivato.

La sovranità si configura in modi differenti a seconda delle diverse forme di organizzazione del potere, che si sono date nella storia dell'umanità.

### 2. SOVRANITÀ E STATO MODERNO

Nel suo significato moderno, il termine sovranità appare, alla fine del Cinquecento, assieme a quello di Stato, per indicare in tutta la sua pienezza il potere statale. Esso è il concetto politico-giuridico che consente allo Stato moderno di affermarsi sull'organizzazione medievale del potere → Papato e Impero.

DUPLICE VOLTO DELLA SOVRANITÀ, QUELLO INTERNO E QUELLO ESTERNO.

Sul piano interno → eliminazione dei poteri feudali, delle autonomie locali ...

Sul piano esterno → spetta al sovrano la decisione della guerra e della pace → sistema di Stati, che non hanno più alcun giudice al di sopra di sé (il Papa o l'Imperatore), e che regolano i loro rapporti con la guerra

SUPREMAZIA INTERNA + SISTEMA INTERNAZIONALE DI STATI = PARI

### 3. L'ESSENZA DELLA SOVRANITÀ

### 4. I PRECEDENTI E LE INNOVAZIONI

### 5. SOVRANITÀ LIMITATA, ASSOLUTA, ARBITRARIA

SOVRANITÀ LIMITATA → (Bodin, Le Bret) → l'onnipotenza legislativa del sovrano era limitata da una serie di vincoli:

- la legge divina e la legge naturale
- leggi fondamentali del regno
- no imposte arbitrarie → diritto alla proprietà privata
- Locke → Parlamento + contratto con il popolo.

SOVRANITÀ ASSOLUTA → Hobbes e Rousseau.

Hobbes → no limite giuridico né limite etico → non è un potere arbitrario, perché guidato dalla razionalità.

Rousseau → la sovranità esprime una razionalità sostanziale, o meglio la moralità, perché essa è l'espressione diretta della volontà dei cittadini, quando mirano all'interesse generale

SOVRANITÀ ARBITRARIA → Molti esaltatori inglesi dell'onnipotenza del Parlamento → il Parlamento può fare di diritto tutto ciò che può fare di fatto, facendo così coincidere l'estensione della sua sovranità con la sua forza.

SOVRANITÀ LIMITATA → LA LEGGE È UN “GIUSTO” COMANDO  
SOVRANITÀ ASSOLUTA → LA LEGGE È UN COMANDO TECNICO, RAZIONALE  
SOVRANITÀ ARBITRARIA → LA LEGGE È IL CAPRICCIO DEL PIÙ FORTE

## 6. TEORIE REALISTICHE E TEORIE ASTRATTE

I primi teorici della sovranità, da Bodin a Hobbes, quando parlavano del potere sovrano, sostanzialmente pensavano a quello del re, anche se non escludevano forme di governo aristocratiche e democratiche, nelle quali il potere sovrano era affidato ad un'Assemblea.  
→ ESIGENZA DI IDENTIFICARE FISICAMENTE IL POTERE → TEORIE REALISTICHE

Questa unità di realismo e di formalizzazione giuridica si perde nei pensatori posteriori: alcuni elaborano TEORIE GIURIDICHE ASTRATTE che sottolineano l'impersonalità della sovranità, la attribuiscono allo Stato o al popolo o a entrambi; altri formulano TEORIE POLITICHE REALISTICHE, le quali mostrano come il potere sia, di fatto, detenuto dalla classe economicamente dominante (Marx), dalla classe politica (Mosca) ...

Pensiero inglese del Settecento → sovranità del Parlamento

Nelle teorie giuridiche più moderne e più formali il popolo è, assieme al territorio e alla sovranità, un semplice elemento costitutivo dello Stato; e questo è soltanto un ordinamento giuridico.

## 7. DITTATURA SOVRANA E SOVRANITÀ POPOLARE

La sovranità, in realtà, è un “POTERE COSTITUENTE” → segna sempre un inizio per un nuovo assetto civile: essa “crea” l'ordinamento. Ma di poteri costituenti se ne possono indicare due: la dittatura sovrana e la sovranità popolare.

DITTATURA SOVRANA → Con la dittatura sovrana si vuole rimuovere la costituzione vigente per imporne un'altra. La disponibilità di un esercito o la forza coesiva del partito, la loro capacità di imporre obbedienza, è il presupposto dell'esercizio di tale dittatura sovrana, che ha la sua legittimazione non nel consenso, ma nell'ideologia.

SOVRANITÀ POPOLARE → la reale sovranità del popolo si esplica nel suo potere costituente, col quale attraverso la costituzione, stabilisce gli organi o i poteri costituiti. (art. 1 comma 2 della nostra Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo ...”).

Il potere costituente del popolo conosce ormai consolidate procedure:

- assemblee ad hoc → ASSEMBLEA COSTITUENTE
- ratifiche attraverso un referendum

## 8. GLI AVVERSARI DELLA SOVRANITÀ

COSTITUZIONALISMO → CONTRO OGNI CONCENTRAZIONE E UNIFICAZIONE DEL POTERE

SIR EDWARD COKE → CONCETTO DI SOVRANITÀ → ESTRANEA E SCONOSCIUTA AL DIRITTO INGLESE → SUPREMAZIA DELLA *COMMON LAW*, PER CUI UNA LEGGE DEL PARLAMENTO IN CONTRASTO CON ESSA DOVEVA ESSERE RITENUTA NULLA

Benjamin Constant → concetto di sovranità = potere assoluto e, in quanto tale, arbitrario.

SOVRANITÀ E COSTITUZIONALISMO SONO SEMPRE STATI INTESI COME TERMINI ANTITETICI; E LA VITTORIA DEL SECONDO SI È AVUTA CON LE COSTITUZIONI SCRITTE.

LO STATO FEDERALE AMERICANO RISULTA INCOMPRESIBILE SE PARTIAMO DAL CONCETTO DI SOVRANITÀ, che ci imporrebbe di scegliere, come sede del sovrano potere, o lo Stato federale o gli Stati membri. Ma, in realtà, esso è, insieme, una confederazione e una unione o, meglio, una combinazione di entrambe, in base a una ingegneria che divide poteri fra gli Stati membri e lo Stato federale.

Si può comprendere lo Stato federale partendo non dal concetto di sovranità, ma da quello di supremazia della legge, e in questo caso della costituzione, che delimita le rispettive sfere di competenza degli Stati e dello Stato.

MA IL VERO AVVERSARIO DELLA SOVRANITÀ È IL PLURALISMO.

Le concezioni pluralistiche mostrano come non esista l'unità dello Stato perché, di fatto, l'individuo vive in associazioni e gruppi diversi, capaci di imporre le proprie scelte.

## 9. L'ECLISSI DELLA SOVRANITÀ

NEL NOSTRO SECOLO IL CONCETTO POLITICO-GIURIDICO DI SOVRANITÀ È ENTRATO IN CRISI

→ PLURALISMO DELLE SOCIETÀ DEMOCRATICHE

→ NUOVE RELAZIONI INTERNAZIONALI → COMUNITÀ SOVRANAZIONALI: MIRANO A LIMITARE FORTEMENTE LA SOVRANITÀ INTERNA ED ESTERNA DEGLI STATI MEMBRI → NUOVE FORME DI ALLEANZE MILITARI O ECONOMICHE

→ IMPRESE MULTINAZIONALI → POTERE DI DECISIONE LIBERO DA QUALSIASI CONTROLLO

→ I NUOVI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA → OPINIONE PUBBLICA MONDIALE CHE ESERCITA LA PROPRIA PRESSIONE

È EVIDENTE CHE LA PIENEZZA DEL POTERE STATUALE È ORMAI AL TRAMONTO. CON QUESTO, PERÒ, NON SCOMPARE IL POTERE, SCOMPARE SOLO UNA DETERMINATA FORMA DI ORGANIZZAZIONE DEL POTERE, CHE HA AVUTO NEL CONCETTO POLITICO-GIURIDICO DI SOVRANITÀ IL SUO PUNTO DI FORZA.

## Capitolo III: Contrattualismo

### 1. PER UNA DEFINIZIONE DEL CONTRATTUALISMO

In senso molto lato il CONTRATTUALISMO comprende tutte quelle teorie politiche che vedono l'origine della società e il fondamento del potere politico in un contratto, e cioè in un accordo tacito o espresso fra più individui.

In senso più stretto, invece, con contrattualismo s'intende una scuola fiorita in Europa tra l'inizio del Seicento e la fine del Settecento, la quale ha i suoi massimi esponenti in Althusius, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant.

STATO DI NATURA → CONTRATTO → STATO e SOCIETA'

### 2. LO STATO DI NATURA, I BISOGNI DELL'UOMO E LA DIVISIONE DEL LAVORO

Uno degli elementi essenziali → STATO DI NATURA = SITUAZIONE DELL'UOMO ANTECEDENTE ALLA VITA IN COMUNE. → condizione dalla quale l'uomo uscirebbe associandosi in un patto, (CONTRATTO) con gli altri uomini.

→ diverse opinioni sull'uscita dall'antica condizione naturale: per alcuni, essa rappresenta un allontanamento da una perfezione originaria, per altri un progresso.

**Engels** → nascita del primo antagonismo di classe, in conseguenza dell'apparire della proprietà privata che causa la nascita dello Stato come organo di repressione in mano alla classe economicamente dominante.

Parimenti per **la psicoanalisi di sinistra** bisogna ritrovare la spontanea felicità della società patriarcale, un'età di pace e senza repressioni.

**I contrattualisti** sono in opposizione a questo filone di pensiero e vedono nel contratto sempre la sola forma di progresso:

- CONTRATTO → strumento di emancipazione politica
- CONTRATTO → garantisce la struttura sociale, basata sulla famiglia e sulla proprietà privata.

Tra i contrattualisti sullo Stato di natura:

- il filosofo Hobbes → analizza la dinamica delle passioni dell'uomo allo stato puro (la competizione per il profitto, l'egoismo ...) che causano uno stato di guerra di ciascuno contro tutti
- l'antropologo Rousseau → alle origini → istintiva felicità senza passioni → c'è l'uomo libero che soddisfa facilmente pochi elementari bisogni (il contratto rappresenta comunque una forma di progresso).

Perché, per i contrattualisti, si passa dallo stato di natura a quello di società? Varie ragioni:

- 1) particolare natura dell'uomo → incompleto rispetto ai propri bisogni
- 2) visione più pessimistica → sproporzione fra i bisogni dell'uomo e i mezzi per soddisfarli → Hobbes: l'uomo cambia l'indipendenza e la libertà originarie dello STATO DI NATURA con la sicurezza e la pace, mediante l'instaurazione legale di un potere irresistibile, lo STATO.

### 3. TRE TEORIE SULL'ORIGINE DEL POTERE POLITICO

- a. TEORIA ORGANICA (PLATONE E ARISTOTELE)
- B. TEORIA VOLONTARISTICA → CONTRATTUALISMO
- C. TEORIA VOLONTARISTICA → L'ELEMENTO COSTITUTIVO DELLO STATO È NELLA FORZA.

*Repubblica* di Platone → origine della *polis* → concezione di Stato = organismo che è sano quando, sulla base della divisione del lavoro, ciascuno fa bene il proprio mestiere e interiorizza la necessità di questa particolare funzione per il bene del tutto → LA SOCIETÀ È UN FATTO NATURALE → TEORIA ANTITETICA ALLE ALTRE DUE CONCEZIONI → VOLONTARISTICHE, LE QUALI VEDONO SORGERE LO STATO O DALLA FORZA O DAL CONSENSO.

Essa sarà organicamente sviluppata da Aristotele nel primo libro della *Politica*, che muove dal principio che L'UOMO È PER NATURA UN ANIMALE POLITICO E SOCIALE → Nel Medioevo costante è il paragone della società politica con il corpo umano → LA CONCEZIONE ORGANICA, COL SUO SOTTOLINEARE LA NATURALITÀ DELLA SOCIETÀ, COSTITUISCE LOGICAMENTE LA RADICALE ANTITESI DEL CONTRATTUALISMO.

#### TEORIE VOLONTARISTICHE:

- 1) contrattualismo
- 2) teorie → l'elemento costitutivo dello Stato nella forza. Col contrattualismo hanno, però, spesso un elemento comune: quello dello stato di natura, al quale si guarda con nostalgia, nella misura in cui lo Stato sorge da un atto di sopraffazione. → *Comte*, *Engels*, (contemporanea origine della famiglia, della proprietà e dello Stato, → tesi marxista → lo Stato è uno strumento di oppressione nelle mani della classe dominante, la *psicoanalisi* → perdita età dell'oro.

Il contrattualismo con l'Ottocento sembra uscito di scena: questo è da attribuire ad un duplice ordine di motivi.

- a) l'ipotesi di partenza, quello stato di natura dal quale gli uomini sarebbero usciti attraverso il contratto, si è rilevata del tutto astratta e irrealistica in seguito agli studi antropologici.
- b) il contrattualismo è piuttosto una teoria prescrittiva sul miglior ordine politico.

Questa uscita di scena del contrattualismo è stata, però, apparente: dopo una lunga eclissi esso è tornato a dominare il dibattito filosofico negli anni '70.

### 4. LA SINTASSI DEL CONTRATTUALISMO CLASSICO

Distinzione preliminare fra due tipi di contratto:

- a. "PATTO DI ASSOCIAZIONE" fra i diversi individui, che così passano dallo stato di natura allo stato sociale decidendo di vivere insieme;
- b. "PATTO DI SOTTOMISSIONE": instaura il potere politico, al quale si promette di ubbidire.

Il primo crea il diritto, il secondo instaura il monopolio della forza; col primo nasce il diritto privato, col secondo quello pubblico. In altri termini, nel primo patto abbiamo il principio fraterno dell'uguaglianza, nel quale ciascuno s'impegna verso tutti; nel secondo, il principio paterno della dominazione, nel quale il rapporto intercorre fra governanti e governati.

Hobbes e Rousseau sono gli unici a servirsi del solo patto di associazione → gli individui consociati si sottomettono incondizionatamente a un sovrano → rinuncia completa dei diritti che ha l'individuo nello stato di natura, e l'impossibilità logica che il sovrano o la volontà generale violino il contratto.

Se il contratto è un rapporto obbligatorio tra le parti, è necessario anche vedere le SANZIONI che sono previste nei confronti di chi lo infranga: il problema vero si pone soprattutto nei confronti di chi, detenendo il potere, ha il monopolio della forza. Le soluzioni sono le più disparate:

- Pufendorf → il patto, posto dalla volontà, diventa poi necessario e i popoli non possono più revocarlo
- tesi politiche dei monarcomachi → riprendono le teorie medievali sul tirannicidio → al popolo → diritto alla resistenza e alla deposizione contro il monarca o il magistrato repubblicano che avesse violato il contratto. Questo diritto è stato poi elaborato dal pensiero politico inglese con Milton e Locke.

LE SOLUZIONI POLITICHE DEI CONTRATTUALISTI, A CUI ESSI PERVENGONO, SONO PROFONDAMENTE DIVERSE → TRE CORRENTI BEN DISTINTE.

- 1) FILONE ASSOLUTISTICO (Hobbes, Spinoza, Pufendorf)
- 2) FILONE LIBERALE (Locke, Kant), il quale mira a un controllo e a una limitazione del potere del monarca attraverso assemblee rappresentative, alle quali è affidato il potere legislativo.
- 3) CORRENTE DEMOCRATICA (MINORITARIA): Rousseau → conformare tutti gli individui alla razionalità della sovrana VOLONTÀ GENERALE.

## 5. CONTRATTUALISMO E COSTITUZIONALISMO

Nella storia moderna, il contratto è spesso parte integrante di un processo politico che porta al COSTITUZIONALISMO e in particolare all'ESIGENZA DI LIMITARE IL POTERE DEL GOVERNO PER MEZZO DI UN DOCUMENTO SCRITTO CHE STABILISCA I RISPETTIVI E I RECIPROCI DIRITTI-DOVERI.

VARI DOCUMENTI DI ISIPRAZIONE CONTRATTUALISTA:

- 1620 → 42 puritani separatisti → nuova comunità politica, l'insediamento di Plymouth
- nuove città (1636) → Rhode Island e Connecticut → nuove piccole città → a fondamento del loro esistere un *agreement*, sottoscritto da tutti i liberi proprietari, col fine di costituire un corpo politico
- documento che conclude la Gloriosa Rivoluzione del 1688-89 → Dichiarazione dei diritti, → limitazioni al potere regale → un vero e proprio contratto fra il re e il popolo, rappresentato dal Parlamento.

Le vie del costituzionalismo continentale furono per certi aspetti diverse da quelle delle nazioni anglosassoni.

LE COSTITUZIONI CONTINENTALI DERIVANO DA:

- O LA CONCESSIONE DI UN MONARCA
- O L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI UN'ASSEMBLEA COSTITUENTE CHE RAPPRESENTA LA VOLONTÀ DEL POPOLO.

Ma se la legittimazione di queste costituzioni è diversa da quella contrattualistica, esse tuttavia DERIVANO DALL'ESPERIENZA STORICA ANGLOSASSONE L'ESIGENZA DI UN DOCUMENTO SCRITTO CHE REGOLI E LIMITI I POTERI DEL GOVERNO E DAL CONTRATTUALISMO LA LEGITTIMAZIONE DEL GOVERNO NEL CONSENSO.

## Capitolo IV: Costituzionalismo

### 1. DEFINIZIONE

Con il termine "COSTITUZIONALISMO" si indica la riflessione intorno ad alcuni principi giuridici che consentono a una COSTITUZIONE di assicurare nelle diverse situazioni storiche il miglior ordine politico.

Il costituzionalismo non guarda tanto a "chi" deve governare, ma a "COME" si deve governare, perché mira a una limitazione dei poteri del governo attraverso il diritto.

Il costituzionalismo moderno si articola attorno a CINQUE NUCLEI FORTI:

- LA COSTITUZIONE SCRITTA
- IL POTERE COSTITUENTE
- LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
- LA SEPARAZIONE DEI POTERI
- IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI.

### 2. ALCUNE PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE E CONCETTUALI

COSTITUZIONE → suo significato moderno = insieme delle norme in base alle quali un corpo politico deve essere governato → Per noi la costituzione deve limitare la politica.

Kelsen → sostenitore della teoria "pura" → il diritto è un ordinamento gerarchico di norme che ha la sua unità nella norma fondamentale, e la costituzione rappresenta il grado più alto dell'ordinamento giuridico; per Schmitt e per Kelsen OGNI ORDINAMENTO GIURIDICO O OGNI UNITÀ POLITICA HA SEMPRE UNA COSTITUZIONE → una costituzione è immanente a una qualsiasi società.

Per il giurista, tutti gli Stati hanno una loro costituzione, nella misura in cui c'è sempre, tacita o espressa, una norma base che attribuisce la potestà sovrana d'imperio.

La scienza giuridica usa l'aggettivo "costituzionale", contrapponendolo ad "assoluto" e "parlamentare", per distinguere tre diverse forme di monarchia:

- 1) MONARCHIA ASSOLUTA
- 2) MONARCHIA COSTITUZIONALE
- 3) MONARCHIA PARLAMENTARE

La MONARCHIA COSTITUZIONALE indica un sistema di governo nel quale i ministri, pur governando in base a uno statuto o a una carta, sono responsabili solo verso la corona, mentre verso il parlamento hanno soltanto una responsabilità penale per tradimento o violazione della costituzione → NO RAPPORTO DI FIDUCIA TRA GOVERNO E PARLAMENTO → I MINISTRI SONO NOMINATI E REVOCATI DAL RE.

"Costituzionale" indica quella forma di Stato, basata sulla separazione dei poteri, nella quale il potere dualistico (monarchia dualistica) → vi è il re, titolare dell'esecutivo, e il parlamento, titolare del legislativo: una forma di Stato che storicamente succede la monarchia assoluta, nella quale tutto il potere è concentrato nelle mani del re, e precede la monarchia (o la repubblica) parlamentare, nella quale il potere è nelle mani del popolo,

che elegge l'assemblea rappresentativa, la quale a sua volta dà la fiducia al governo. Monarchia costituzionale → instaurata in Inghilterra dopo la "Gloriosa rivoluzione" del 1688-1689, in Francia nell'età della Restaurazione, in Belgio con la Rivoluzione del 1830, NEL REGNO DI SARDEGNA E DEL PIEMONTE CON LO STATUTO ALBERTINO DA CARLO ALBERTO NEL 1848, (con l'unificazione d'Italia lo STATUTO ALBERTINO DIVENTERA' LA PRIMA COSTITUZIONE ITALIANA) .

Il costituzionalismo è la TECNICA DELLE LIBERTÀ → tecnica giuridica attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l'esercizio dei loro diritti individuali e, nel contempo, lo Stato è posto nella condizione di non poterli violare.

### 3. LA COSTITUZIONE SCRITTA

L'esigenza di una costituzione scritta fu, per la prima volta, avvertita in Inghilterra, durante il periodo delle guerre civili; questo paese, però, restò fedele alla sua COSTITUZIONE CONSUECUDINARIA → ORDINAMENTO DI COMMON LAW, IN CUI NON ESISTE UNA VERA E PROPRIA COSTITUZIONE MA LE FONTI DEL DIRITTO SONO DATE DA:

- COMMON LAW: insieme di principi contenuti in norme fondamentali, quali il BILL OF RIGHTS, e in sentenze dei tribunali superiori;
- LEGGI DEL PARLAMENTO, che si devono uniformare alla COMMON LAW.

Gli ordinamenti di COMMON LAW sono caratteristici dei Paesi anglosassoni, (Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, ecc.). Gli altri Paesi sono caratterizzati da un ORDINAMENTO DI CIVIL LAW.

Il modello inglese oggi resta unico, ma non si può dire che l'Inghilterra, senza costituzione scritta e nella quale si è affermato nel secondo Settecento il principio dell'onnipotenza del parlamento, non sia un paese costituzionale: LA COMMON LAW, LE LEGGI FONDAMENTALI, L'INDIPENDENZA DEI GIUDICI, LE CONSUECUDINI, IL COSTUME RAPPRESENTANO ANCORA UNA BARRIERA CONTRO IL DISPOTISMO. Fondamentale è il principio del RULE OF LAW, del governo della legge, che ha permeato nei secoli la mentalità inglese, ormai abituata a essere governata solo dal diritto, un diritto che tutela i diritti dei cittadini inglesi.

Americani e Francesi, invece, avvertirono l'esigenza di una rottura più o meno totale con il passato → COSTITUZIONE SCRITTA. I due casi sono, però, diversi:

- gli Americani sanzionarono con le loro costituzioni una rottura politica con l'Inghilterra, non con il proprio passato;
- i Francesi vollero rompere con il loro passato, con l'antico regime.

Queste costituzioni scritte si spiegano solo se teniamo presente il nuovo clima razionalistico del Seicento e del Settecento nei suoi due aspetti politici, quello del contrattualismo e quello del giusnaturalismo.

IL GIUSNATURALISMO OPERA PIÙ NEL SETTORE DEI DIRITTI DELL'UOMO, IL CONTRATTUALISMO PIÙ IN QUELLO DELLA COSTITUZIONE.

Le moderne costituzioni scritte esprimono un PATTO D'UNIONE IN CUI C'È SOLO IL POPOLO COME PROTAGONISTA, consentendo l'unità politica dello stesso.

#### 4. IL POTERE COSTITUENTE

UN POTERE COSTITUENTE ESPRIME UNA VOLONTÀ PIÙ ALTA E DURATURA DI QUELLA DELLE NORMALI ASSEMBLEE LEGISLATIVE.

Thomas Paine → distinzione fra:

- POTERE COSTITUENTE
- POTERI COSTITUITI, SUBORDINATI, CIOÈ, ALLA COSTITUZIONE.

“UNA COSTITUZIONE NON È L’ATTO DI UN GOVERNO, MA L’ATTO DI UN POPOLO CHE CREA UN GOVERNO”; “UNA COSTITUZIONE È ANTECEDENTE A UN GOVERNO: E IL GOVERNO È SOLO LA CREATURA DELLA COSTITUZIONE”.

Americani → i diversi Stati, nello stendere le loro costituzioni, conobbero un progressivo affinamento giuridico, che culminò con la costituzione del Massachusetts, che ebbe, per la stesura, una CONVENZIONE AD HOC, CIOÈ DISTINTA DALLA NORMALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA, e poi un referendum popolare per la sua definitiva approvazione. La stessa costituzione degli Stati Uniti d’America venne ratificata da convenzioni statali appositamente elette.

Francia → Gli Stati Generali, che esprimevano la società per ceti dell’antico regime, si trasformarono in Assemblea costituente (1789): ma era un’assemblea che esprimeva sempre la vecchia società per ceti dell’antico regime e che non aveva certo avuto l’investitura per essere una vera e propria costituente.

Nelle costituzioni americane e in quelle francesi del 1791 e del 1793 era chiara una posizione: LA COSTITUZIONE AVEVA UN VALORE PIÙ ALTO DELLE LEGGI ORDINARIE.

Il marchese di Condorcet afferma che “IL POPOLO NON DELEGA TUTTI I SUOI POTERI, MA SI RISERVA TRE DIRITTI”:

- 1) un diritto di veto o anche d’iniziativa per tutte le leggi;
- 2) il diritto di chiedere la revisione della costituzione;
- 3) il diritto assoluto di accettare o rifiutare la costituzione tramite un referendum costituzionale.

PARTENDO DAL POTERE COSTITUENTE DEL POPOLO, SEPARATO DAL POTERE LEGISLATIVO, Condorcet individua altri due punti:

- necessità di rivedere ogni 20 anni la costituzione attraverso un’apposita convenzione;
- necessità che ogni costituzione venga ratificata da un referendum popolare.

#### 5. LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI

Le costituzioni del Settecento erano BREVI e asettiche: salvo un richiamo alla sovranità del popolo contenevano norme che si riferivano all’organizzazione dei poteri dello Stato. La parte forte era rappresentata dalla “DICHIARAZIONE DEI DIRITTI” - secondo il testo della Virginia - mentre i Francesi aggiunsero “DELL’UOMO E DEL CITTADINO”.

Fra i due testi → profonde somiglianze → stesso fondamento filosofico → il GIUSNATURALISMO → PASSAGGIO DAL DIRITTO (OGGETTIVO) NATURALE AI DIRITTI (SOGGETTIVI) NATURALI.

IL MASSIMO TEORICO DEI DIRITTI FU JOHN LOCKE → L'UOMO NELLO STATO DI NATURA POSSIEDE TRE DIRITTI:

- 1) DIRITTO ALLA VITA
- 2) DIRITTO ALLA PROPRIETÀ PRIVATA
- 3) DIRITTI DI LIBERTÀ

A QUESTI DIRITTI, CON IL PASSAGGIO ALLO STATO CIVILE, NON SI PUÒ RINUNCIARE, E ANZI IL GOVERNO, ISTITUITO CON IL CONTRATTO, HA COME PRINCIPALE FUNZIONE QUELLA DI GARANTIRLI.

La matrice teorica è comune: Jellinek → derivazione americana di quella francese, anche se c'è un diverso tessuto etico-politico, (dichiarazioni americane → in un clima religioso e quelle francesi → clima laico e deistico).